



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

(Provincia di Oristano)

www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 15 del 28.04.2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTI.

L'anno duemilaventidue addì **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore **14:30**, in Aidomaggiore, presso la sala consiliare del Comune, convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri Comunali, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **2ª convocazione**, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri Consiglieri:

1 - SALARIS MARIANO	P	
2 - BARRANCA ANTONELLA	P	
3 - MARRAS MASSIMO	P	
4 - MASIA MARIA LUSSORIA	P	
5 - VIRDIS SIMONE	P	
6 - ZIULU RAFFAELE	A	

Totale presenti **5**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale – **Dott.ssa Isabella Miscali** la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Il Sindaco **Dott. Ing. Mariano Salaris**, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto;

Apri la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 25 del 05/04/2022 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^a convocazione per il giorno 26 Aprile 2022 alle ore 10:00, ed in 2^a convocazione in data 28 Aprile 2022 alle ore 14:30, presso l'aula consiliare del Comune di Aidomaggio, Prot. N. 1556 del 22 Aprile 2022;

PRESO ATTO che la seduta straordinaria di 1^a convocazione del 26 Aprile 2022 è stata dichiarata deserta dal Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris, in quanto non è stato raggiunto il numero legale richiesto dalla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante "Adunanze di seconda convocazione" - del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000;

VISTA la proposta di Deliberazione N° 25 del 05/04/2022 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 44 del 28/12/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2022/2024 e i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2022/2024, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. N. 118/2011;

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR N. 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge N. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

RICHIAMATI:

-

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 15 adottata in data odierna avente ad oggetto "Validazione Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022/2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi e costi variabili fra utenze domestiche (92%) e utenze non domestiche (8%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

ESAMINATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come descritto nella relazione allegata;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato 1) alla presente Deliberazione, nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022, così determinate:

- a) 31.07.2022 (prima rata di acconto e rata unica);
- b) 30.09.2022 (seconda rata di acconto);
- c) 30.11.2022 (terza rata di conguaglio);

VISTO il relativo Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

VISTO l'art. 13 del D.L. 4/2022 "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021 " il quale al comma 1 recita testualmente *"Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato"*;

DATO ATTO che il Comune, nell'anno 2021, ha ricevuto le risorse per la concessione di una riduzione della Tari secondo l'art. 6 del D.L. 73/2021 quantificate in € 1.181,00 e ancora in parte non utilizzate;

VERIFICATO che anche nel corso dell'anno 2022 parte delle utenze non domestiche continuano a subire limitazioni nell'esercizio delle attività per l'emergenza COVID-19 e che è stato consentito l'utilizzo delle economie dei fondi COVID dell'anno precedente;

CONSIDERATO che, ad ogni modo, le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni da COVID-19 verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i Comuni nell'anno 2021 con l'art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis, e ad oggi in parte non utilizzate;

RITENUTO pertanto necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a riduzione o limitazione dell'esercizio per l'emergenza COVID-19 utilizzando le risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

VERIFICATA pertanto la difficoltà a predeterminare la percentuale di abbattimento in parte variabile o in parte fissa per le utenze non domestiche che hanno subito limitazioni e riduzioni delle attività per emergenza COVID-19, e si prevede in tal sede di stabilire che le agevolazioni da COVID-19 saranno riconosciute alle utenze appartenenti alle categorie di seguito elencate, alla quale verrà decurtata un importo percentuale in egual misura in base al numero di utenze che ne hanno diritto fino ad esaurimento delle risorse ricevute dal fondo medesimo:

- Una percentuale di abbattimento pari all'80%, sia in parte fissa che in parte variabile, dell'importo annuo dovuto, utilizzando le risorse rimanenti del fondo stanziato dal D.L. Sostegni bis e non utilizzate nell'anno 2021, quantificate in € 624,16, in favore delle utenze non domestiche soggette a riduzione o limitazione dell'esercizio dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19 comprese nelle seguenti categorie:
- alberghi con ristorante;
- alberghi senza ristorante;
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
- bar, caffè, pasticceria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. N. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO pertanto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con Verbale N° 71 del 12/04/2022, acquisito al Prot. dell'Ente N. 1433 in pari data;

ACQUISITO sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le altre Leggi e Regolamenti vigenti in materia;

Con **N. 5 voti favorevoli**, espressi per alzata di mano, dai **N. 5** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

- **DI APPROVARE** le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti dal seguente prospetto:

A) Utenze domestiche

Nucleo Familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,245712	55,26
2 componenti	0,288302	64,47
3 componenti	0,327616	55,26
4 componenti	0,353826	50,66
5 componenti	0,363654	53,42
6 o più componenti	0,360378	52,19
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,245712	55,26

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI			
Categorie di Attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,200744	0,420324
2	Campeggi, distributori carburanti	0,227767	0,600462
3	Stabilimenti balneari	0,272163	0,613395
4	Esposizioni, autosaloni	0,166000	0,420324
5	Alberghi con ristorante	0,494140	1,260047
6	Alberghi senza ristorante	0,355163	0,803696

7	Case di cura e riposo	0,403419	0,973673
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,376395	0,855428
9	Banche ed istituti di credito	0,206535	0,509007
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,405349	0,943188
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,490279	1,232333
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,355163	0,862818
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,455535	1,177830
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,245140	0,695612
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,312698	0,770439
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,138698	4,502543
17	Bar, caffè, pasticceria	1,690884	3,556584
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,650489	1,370901
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,996000	2,094689
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,131256	0,277136
21	Discoteche, night club	0,675582	1,425405

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%.

- **DI STABILIRE** ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- Una percentuale di abbattimento pari all'80%, sia in parte fissa che in parte variabile, dell'importo annuo dovuto, utilizzando le risorse rimanenti del fondo stanziato dal D.L. Sostegni bis e non utilizzate nell'anno 2021, quantificate in € 624,16, in favore delle utenze non domestiche soggette a riduzione o limitazione

dell'esercizio dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19 comprese nelle seguenti categorie:

- ◆ alberghi con ristorante;
- ◆ alberghi senza ristorante;
- ◆ ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
- ◆ bar, caffè, pasticceria;

- **DI APPROVARE** le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a) 31.07.2022 (prima rata di acconto e rata unica);
- b) 30.09.2022 (seconda rata di acconto);
- c) 30.11.2022 (terza rata di conguaglio);

- **DI DARE ATTO** che si procederà alla pubblicazione della presente Deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

- **DI DARE ATTO** che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

- **DI DICHIARARE**, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere nel merito al fine di garantire in maniera celere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.

Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 05/05/2022 al 20/05/2022, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, N. 267, e che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Aidomaggiore, 05/05/2022

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)